

Codice A1902A

D.D. 19 luglio 2022, n. 249

L.R. 1/2009 art. 15 - D.G.R. n. 16-7818 del 9/11/2018. Servizio di gestione del progetto Bottega scuola - art. 6, comma 2 del contratto Rep. n. 270 del 26/07/2019 (CIG 93147853C0 - CUP J11J22001880002). Procedura negoziata per affidamento servizi analoghi ex art. 63, c. 5, lett. b) d.lgs. 50/2016. Aggiudicazione a ATI Inforcoop Ecipa Piemonte Scrl. Spesa di Euro 1.475.000,00 sul capitolo 123371 del bilancio ...



ATTO DD 249/A1902A/2022

DEL 19/07/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1902A - Artigianato

OGGETTO: L.R. 1/2009 art. 15 - D.G.R. n. 16-7818 del 9/11/2018. Servizio di gestione del progetto Bottega scuola - art. 6, comma 2 del contratto Rep. n. 270 del 26/07/2019 (CIG 93147853C0 - CUP J11J22001880002). Procedura negoziata per affidamento servizi analoghi ex art. 63, c. 5, lett. b) d.lgs. 50/2016. Aggiudicazione a ATI Inforcoop Ecipa Piemonte Scrl. Spesa di Euro 1.475.000,00 sul capitolo 123371 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 e 2023 e conseguenti registrazioni contabili.

Premesso che:

con D.G.R. n. 16-7818 del 9 novembre 2018 “L.R. 1/2009. Approvazione del progetto “Bottega scuola 2019-2020 in attuazione del Documento triennale di indirizzi 2015-2017. Punto IV. 5.3.” veniva approvato il progetto “Bottega scuola”, come descritto nell’allegato A alla deliberazione;

in attuazione della predetta deliberazione, con determinazione dirigenziale n. 498/A1902A del 12 novembre 2018 veniva indetta gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del Progetto "Bottega Scuola" per il periodo 2019-2020, secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dall’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, approvando il Progetto di Servizio ai sensi dell’art. 23 comma 15 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.; il provvedimento prevedeva, tra l’altro, la facoltà per l’Amministrazione di ricorrere all’affidamento di servizi analoghi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del d. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (art. 8, Punto 8.2 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale);

con determinazione dirigenziale del Settore Contratti-Persone Giuridiche-Espropri-Usi Civici n. 363/A1305A del 20 novembre 2018 venivano approvati gli atti di gara e pubblicato il bando di gara, in esito al quale perveniva un’unica offerta da parte dell’A.T.I. “ECIPA FORMAZIONE

PIEMONTE S.C.R.L. - O.R.SO. S.C.S. - INFORCOOP LEGA PIEMONTE - IMMAGINAZIONE E LAVORO Soc. Coop; indi, con determinazione n. 209/A1305A del 23 maggio 2019, la gara veniva aggiudicata in via definitiva alla predetta A.T.I. e il contratto di affidamento del servizio veniva sottoscritto il 22 luglio 2029 e registrato in data 26 luglio 2019 con Rep n. 270; l'art. 6, comma 2 del contratto prevedeva la facoltà per l'Amministrazione di affidamento della gestione di servizi analoghi a norma dell'art. 63, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016;

in data 2 agosto 2019 veniva comunicato che, con atto notarile n. 1034-8434 del 29 luglio 2019, Ecipa Formazione Piemonte Scrl era stata acquisita da Inforcoop Lega Piemonte Scrl, che subentrava in tutti i rapporti patrimoniali come dettagliati nel contratto relativo a "Bottega scuola"; con D.D. n. 562/A1902A del 17/10/2019 veniva preso atto che Inforcoop Lega Piemonte Scrl era subentrata nei compiti e nelle funzioni di Ecipa Formazione Piemonte Scrl diventando soggetto capofila mandatario dell'ATI cui era affidato il progetto "Bottega scuola", successivamente assumendo la denominazione Inforcoop Ecipa Piemonte Scrl, con sede legale in via Livorno 49 – 10144 Torino (TO);

con D.D. n. 226/A1902A del 15 giugno 2021, veniva disposta, su richiesta motivata del soggetto affidatario, presentata con nota del 17 maggio 2021, la proroga del termine di conclusione delle prestazioni del contratto principale fino 30 giugno 2022, senza incremento di corrispettivo per l'appaltatore e quindi di costi per la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 6 del contratto rep. n. 270 del 26 luglio 2019;

con D.D. n. 483/A1902A del 7 dicembre 2021, il dott. Luigi Marini veniva nominato Direttore dell'esecuzione del contratto stante il trasferimento del precedente incarico ad altra Direzione regionale.

Considerato che:

l'Ente gestore ha trasmesso la relazione finale del progetto Bottega-scuola, in chiusura al 30 giugno 2022, con nota del 30 giugno 2022 (prot. n. 7224/A1902A del 4 luglio 2022), dando conto dei risultati conseguiti, con esiti positivi;

l'art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 prevede i casi in cui le Amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti; ai sensi del comma 5, in particolare, *"la procedura può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo e' indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi e' computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa procedura e' limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale."*;

con nota prot. n. 6899/A1902A del 23 giugno 2022, inviata a Inforcoop Ecipa Piemonte Scrl, in riferimento al servizio per la gestione del progetto "Bottega scuola" affidato all'A.T.I. con contratto n. rep. 270 del 26 luglio 2019 in scadenza al 30 giugno 2022, si rilevava la sussistenza dei presupposti per l'affidamento della gestione di servizi analoghi a norma dell'art. 63, comma 5 del

D.lgs. n. 50/2016, prevista dall'art. 6, comma 2 del contratto, in quanto:

- la possibilità di procedere all'affidamento di servizi analoghi era stata indicata negli atti della gara, come risultante dall'art. 8, Punto 8.2 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, approvato con determinazione n. 498/A1902A del 12 novembre 2018, che prevedeva la facoltà per l'Amministrazione di ricorrere all'affidamento di servizi analoghi per massimo due anni e nei limiti di importo ivi indicati;
- i servizi da ripetere sono conformi al "progetto base" di cui alla determinazione n. 498 del 12 novembre 2018;
- l'affidamento interviene entro il triennio successivo alla stipulazione del contratto iniziale Rep.n. 270 del 26 luglio 2019;

nella predetta nota, considerata l'opportunità di dare continuazione al progetto senza soluzioni di continuità, come condiviso anche dalle Confederazioni artigiane, si comunicava, pertanto, l'intenzione dell'Amministrazione regionale di stipulare con la stessa A.T.I. contratto di affidamento di servizi analoghi per il periodo di un anno fino al 30 giugno 2023; il contratto verrebbe redatto nelle medesime forme di cui al contratto Rep. n. 270 del 26 luglio 2019, salvo che la parte economica relativa agli importi e il numero di tirocini attivabili sarebbero quantificati nella misura del 50%, in proporzione alla durata del contratto, annuale, rispetto a quella biennale del contratto Rep. n. 270 del 26 luglio 2019;

si richiedeva, pertanto, di manifestare la formale disponibilità dell'A.T.I. ad accettare il predetto affidamento di servizi analoghi, producendo, in caso di interesse, la seguente documentazione indispensabile ai fini della stipulazione del contratto:

- atto comprovante la continuità dell'A.T.I. affidataria del servizio per la durata del contratto di affidamento dei servizi analoghi;
- polizza fidejussoria a garanzia degli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 d.lgs. 50/2016;
- autocertificazione del possesso dei requisiti tecnico professionali necessari all'espletamento del servizio;
- autocertificazione in ordine all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con riferimento a tutti i soggetti componenti l'A.T.I., da redigere compilando l'allegato modello DGUE;
- autocertificazione da rendere ai sensi del codice Antimafia relativamente ai soggetti di cui all'art. 85 del d. lgs. 159/2011 e dei relativi familiari conviventi di maggiore età;
- regime di assoggettabilità I.V.A.;
- sottoscrizione del Patto di integrità degli appalti pubblici regionali.

Dato atto che:

- con nota prot. n. 224 del 6 luglio 2022 (prot. n. 7389/A1902A del 7 luglio 2022), agli atti del Settore, Inforcoop Ecipa Piemonte Scrl comunicava il proprio interesse all'affidamento di servizi analoghi per il periodo di un anno fino al 30 giugno 2023, producendo l'offerta economica, ritenuta congrua in quanto conforme al contratto originario e rapportata alla durata dei servizi analoghi, per l'importo massimo complessivo di Euro 1.458.500,00 (oneri fiscali esclusi), di cui:

- Euro 357.500,00 complessivi (esente IVA ai sensi dell'art.10 punto 20 del D.P.R. 633/72), per attività formative e di gestione (per Euro 264.476,00) e per attività di validazione delle competenze (per Euro 93.024,00);
- Euro 75.000,00 (oneri fiscali esclusi - IVA 22% per Euro 16.500,00) per premialità (se raggiunta);
- Euro 1.026.000,00, (fuori campo applicazione IVA ai sensi dell'articolo 2, comma 3 lett. a) del D.P.R. 633/72) per indennità di partecipazione giovani e rimborso imprese;

gli oneri per la gestione dei predetti servizi analoghi assommano, pertanto, a complessivi Euro 1.475.000,00 (oneri fiscali inclusi);

- con comunicazione via PEC del 13 luglio 2022 (prot. n. 7745/A1902A del 14 luglio 2022), Inforcoop Ecipa Piemonte Srl produceva la documentazione richiesta; in particolare, dichiarava/presentava quanto segue:

- la continuità dell'A.T.I. affidataria del servizio per la durata del contratto di affidamento dei servizi analoghi;
- la stipulazione di polizza fidejussoria n. 502.198.139 con garante Allianz S.p.A a garanzia degli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 d.lgs. 50/2016;
- l'autocertificazione del possesso dei requisiti tecnico professionali necessari all'espletamento del servizio;
- l'autocertificazione in ordine all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con riferimento a tutti i soggetti componenti l'A.T.I., redatta allegando modello DGUE;
- l'autocertificazione resa ai sensi del codice Antimafia relativamente ai soggetti di cui all'art. 85 del d. lgs. 159/2011 e dei relativi familiari conviventi di maggiore età;
- il regime di assoggettabilità I.V.A.;
- la sottoscrizione del Patto di integrità degli appalti pubblici regionali;
- la dichiarazione sostitutiva inerente la comunicazione del C/C dedicato alle commesse pubbliche e delle altre informazioni richieste dal comma 7 dell'art. 3 della citata Legge n. 136/2010;

- si rileva la sussistenza dei presupposti normativi per la ripetizione dei servizi analoghi a quelli già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale e conformi al progetto a base di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, per il periodo di un anno fino al 30 giugno 2023, in quanto:

- la possibilità di procedere all'affidamento di servizi analoghi era stata indicata negli atti della gara, come risultante dall'art. 8, Punto 8.2 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, approvato con determinazione n. 498/A1902A del 12 novembre 2018, che prevede la facoltà per l'Amministrazione di ricorrere all'affidamento di servizi analoghi per massimo due anni e nei limiti di importo ivi indicati; tale previsione è presente all'art. 6, comma 2 del contratto rep. n. 270 del 26 luglio 2019, che dispone che, *“La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all'Appaltatore, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente contratto e come dettagliati nel capitolato speciale di appalto, per una durata pari a ulteriori due anni, per un importo stimato complessivamente non superiore a € 2.917.000,00 al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L'affidamento di servizi analoghi avverrà alle stesse condizioni alle quali sono stati aggiudicati i servizi oggetto dell'appalto principale.”*;
- l'importo previsto per la prestazione dei servizi analoghi è stato a suo tempo computato per la determinazione del valore globale dell'appalto con determinazione n. 498/A1902A del 12 novembre 2018;
- si tratta della ripetizione di servizi analoghi, conformi al “progetto base” di cui alla determinazione n. 498 del 12 novembre 2018;
- l'affidamento interviene, dopo proroga di un anno ai sensi dell'art. 6 del contratto iniziale sottoscritto il 22 luglio 2019 e registrato il 26 luglio 2019 con Rep. n. 270, entro il triennio

successivo alla stipulazione del contratto iniziale stesso;

- l'affidamento della gestione di servizi analoghi a norma dell'art. 63, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, prevista dall'art. 6, comma 2 del contratto, per il periodo di un anno fino al 30 giugno 2023, può essere effettuata per l'importo complessivo massimo di Euro 1.475.000,00 (oneri fiscali inclusi), conforme all'offerta economica presentata, con le risorse disponibili sul capitolo 123371 – Missione 14, Programma 01 – Macroaggregato 10300000 acquisto di beni e servizi del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 e 2023;

visto tutto quanto sopra;

verificata la qualità del servizio offerto dall'ATI Inforcoop Ecipa Piemonte Srl ed accertate le ragioni di convenienza, si ritiene sussistano le condizioni per procedere all'affidamento di servizi analoghi a quelli del contratto iniziale relativo al progetto Bottega-scuola, sottoscritto il 22 luglio 2019 e registrato il 26 luglio 2019 con Rep.n. 270, all'ATI Inforcoop Ecipa Piemonte Srl, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63, c. 5, lett. b) d.lgs. 50/2016, dandone comunicazione scritta all'Appaltatore, per il periodo di un anno dalla naturale di scadenza del contratto fino al 30 giugno 2023, per l'importo complessivo di Euro 1.475.000,00 (oneri fiscali inclusi), con le risorse disponibili sul capitolo 123371 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, articolate come di seguito riportato:

- per l'anno 2022: Euro 500.000,00;
- per l'anno 2023: Euro 975.000,00.

Vista la nota prot. n. 7619/A19000 del 11 luglio 2022 di nomina del Dirigente del Settore Artigianato, dott.ssa Patrizia Quattrone, quale Responsabile unico del Procedimento nella procedura d'appalto avente ad oggetto l'affidamento di servizi analoghi, ex art. 63, c. 5, lett. b) d.lgs. 50/2016, per la gestione del progetto "Bottega scuola" (D.G.R. n. 16-7818 del 9/11/2018) di cui all'art. 6, comma 2 del contratto rep. n. 270 del 26 luglio 2019;

ritenuto di nominare quale DEC per l'appalto di servizi analoghi si cui sopra il dott. Luigi Marini, già DEC per l'appalto di servizi di cui al contratto rep. n. 270 del 26 luglio 2019 (che ha reso l'apposita dichiarazione di assenza di conflitti di interesse, agli atti del Settore);

dato atto che è stato sottoposto alla predetta ATI Inforcoop Ecipa Piemonte Srl lo schema di contratto che si approva in allegato alla presente determinazione per la preventiva condivisione dei contenuti e che l'ATI ha comunicato la propria disponibilità alla ripetizione di servizi analoghi per una ulteriore annualità fino al 30 giugno 2023, per un importo contrattuale massimo di Euro 1.458.500,00 (oneri fiscali esclusi);

dato atto che l'offerta economica risulta congrua in quanto corrispondente alle richieste della Amministrazione appaltante di cui alla nota prot. n. 6899/A1902A del 23 giugno 2022 e in armonia con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 16-7818 del 9 novembre 2018 e dalla determinazione n. 498/A1902A del 12 novembre 2018;

ritenuto di procedere all'affidamento del servizio in questione, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, alle condizioni individuate e richiamate nello schema di contratto allegato alla presente determinazione, di cui è parte integrante e sostanziale;

dato atto che per la presente procedura negoziata volta all'affidamento di nuovo contratto è stato acquisito il CIG n. 93147853C0 per il quale non si rende necessario il pagamento di un nuovo contributo in quanto l'importo a base di gara risulta essere comprensivo di qualsiasi forma di

rinnovo del contratto e, pertanto, in sede di richiesta del CIG tramite il sistema SIMOG, è stato indicato che trattasi di “ripetizione di precedente contratto”, riportando il CIG 7698461AFB del contratto originario, così come specificato dall’ANAC sull’argomento mediante apposita FAQ;

dato atto che il suddetto contratto di affidamento di servizi analoghi sarà stipulato, mediante scrittura privata sottoscritta digitalmente ex art. 33 c. 2, lett. b) l.r. 8/1984 e art. 32, c. 14 d.lgs. 50/2016, ad intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva (art. 11, c. 8 d.lgs. 150/2016) dopo la verifica dell’insussistenza di cause ostative in capo all’ATI Inforcoop Ecipa Piemonte Scrl (art. 80 d.lgs. 163/2006 e artt. 82 ss. d.lgs. 159/2011) (Cod. Antimafia); vista l’urgenza di proseguire il servizio, nelle more della verifica dei requisiti sarà richiesta l’esecuzione anticipata del contratto, come consentito dall’art. 8, c. 1 lettera a) del decreto-legge n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 (e successivamente modificato dall’ art. 51, comma 1, lett. f), d.l. 77/2021 convertito in l. 108/2021);

dato atto che alle spese derivanti dal presente provvedimento, per complessivi Euro 1.475.000,00 (oneri fiscali inclusi), si fa fronte con le risorse disponibili sul capitolo 123371 – Missione 14, Programma 01 – Macroaggregato 10300000 acquisto di beni e servizi del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 e 2023;

ritenuto di impegnare a favore di Inforcoop Ecipa Piemonte Scrl, con sede legale in via Livorno 49 – 10144 Torino (TO) - (P. IVA 08188850013 - codice beneficiario n. 221746), la somma di Euro 1.475.000,00 (di cui IVA euro 16.500,00 soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’erario ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972), sul capitolo n. 123371 – Missione 14, Programma 01 – Macroaggregato 10300000 acquisto di beni e servizi, del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 e 2023, come di seguito riportato:

- per l’anno 2022: Euro 500.000,00;
- per l’anno 2023: Euro 975.000,00;

le transazioni elementari dei movimenti contabili sono rappresentate nell’allegato “Appendice A – Elenco registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

stabilito che si darà avvio alla fase di liquidazione della spesa a seguito di presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, previa acquisizione del DURC, secondo quanto previsto all’art. 113-bis d.lgs. 50/2016 e dal d.lgs. 231/2002;

dato atto che, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., della D.G.R. 13 ottobre 2014, n. 7- 411 e della D.G.R. 3 aprile 2017, n. 13-4843, il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Patrizia Quattrone, dirigente responsabile del Settore Artigianato, individuata per l’incarico con nota prot. n. 7619/A19000 del 11 luglio 2022, agli atti del Settore; le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C) sono svolte dal dott. Luigi Marini ai sensi dell’art. 111, D.Lgs 50/2016 e delle Linee Guida dell’Autorità nazionale anticorruzione n. 3 (Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni), approvate con delibera n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate al d. lgs. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;

dato atto che il CUP corrisponde al numero J11J22001880002 collegato al CUP Master J64J18000150002;

dato atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) 93147853C0 collegato al CIG 7698461AFB;

dato atto che, relativamente all'affidamento in oggetto, in ottemperanza agli obblighi normativi vigenti in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, si è provveduto ad acquisire dalla Società medesima o direttamente:

- le dichiarazioni sostitutive contenute all'interno del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), art. 85 del D.lgs 50/2016 e s.m.i, che recepisce l'art. 59 della direttiva 2014/24/UE; dalle stesse si constata che il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- la polizza fidejussoria n. 502.198.139 con garante Allianz S.p.A a garanzia degli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 d.lgs. 50/2016;
- la sottoscrizione del Patto di Integrità degli appalti pubblici regionali;
- la dichiarazione sostitutiva inerente la comunicazione del C/C dedicato alle commesse pubbliche e delle altre informazioni richieste dal comma 7 dell'art. 3 della citata Legge n. 136/2010;
- la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 d.lgs. 50/2016;
- il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dal quale risulta che la società indicata nella seguente determinazione risulta in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse sia in capo al R.U.P., sia in capo al D.E.C.;

verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6, del D.Lgs 118/2011;

ritenuto di dar corso alla collaborazione suddetta;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021";

tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i. e la legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e s.m.i.;
- la Legge n. 266/2002 "Documento unico di regolarità contributiva";
- la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;
- la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- il D. lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- il D. lgs n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5/5/2009, n. 42" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, e relative circolari attuative della Regione Piemonte e s.m.i.;

- il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i.;
- la Legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", e s.m.i.;
- la L.R. n. 1/2009 "Testo unico in materia di artigianato" e s.m.i.;
- la L.R. n. 29 aprile 2022, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)";
- la L.R. 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- la D.G.R. n. 1 - 4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
- la D.G.R. n. 13-3370 del 30 maggio 2016 "Approvazione dello schema di protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali recante "Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi" e direttive volte alla sua attuazione";
- la D.G.R. n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni", parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13.4.2000";
- la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 30568/A1102A del 2 ottobre 2017 (D.G.R. n. 12- 5546 del 29/08/2017);
- la D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte";

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1) di affidare i servizi analoghi a quelli del contratto iniziale relativo al progetto Bottega-scuola (sottoscritto il 22 luglio 2019 e registrato il 26 luglio 2019 con Rep.n. 270) all'ATI Inforcoop Ecipa Piemonte Scrl, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63, c. 5, lett. b) del d.lgs. 50/2016, per il periodo di un anno dalla naturale scadenza del contratto principale e fino al 30 giugno 2023, alle condizioni individuate e richiamate nello schema di contratto allegato alla presente determinazione, che si approva quale parte integrante e sostanziale della stessa;

2) di approvare l'offerta di servizio per lo svolgimento dei predetti servizi analoghi, presentata da Inforcoop Ecipa Piemonte Scrl con nota prot. n. 224 del 6 luglio 2022, per l'importo massimo complessivo di Euro 1.458.500,00 (oneri fiscali esclusi), di cui:

- Euro 357.500,00 (esente IVA ai sensi dell'art.10 punto 20 del D.P.R. 633/72), per attività formative e di gestione (Euro 264.476,00) e attività di validazione delle competenze (Euro 93.024,00);
- Euro 75.000,00 (oneri fiscali esclusi + IVA 22% per Euro 16.500,00) per premialità (se raggiunta secondo le condizioni previste nel contratto originario Rep. n. 270);
- Euro 1.026.000,00, (fuori campo applicazione IVA ai sensi dell'articolo 2, comma 3 lett. a) del

D.P.R. 633/72) per indennità di partecipazione giovani e rimborso imprese;
gli oneri per la gestione dei predetti servizi analoghi assommano a complessivi Euro 1.475.000,00 (oneri fiscali inclusi);

3) di impegnare, la somma complessiva di euro 1.475.000,00 (di cui IVA euro 16.500,00, riferita agli oneri per premialità, soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972), a favore di Inforcoop Ecipa Piemonte Srl (codice beneficiario 221746), con sede legale in via Livorno 49 – 10144 Torino (TO) - P.I. 08188850013, sul capitolo 123371 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, come di seguito riportato:

- per l'anno 2022: Euro 500.000,00;
- per l'anno 2023: Euro 975.000,00;

4) di dare atto che per la presente procedura negoziata per la formalizzazione del nuovo contratto è stato acquisito il CIG n. 93147853C0, per il quale non si rende necessario il pagamento di un nuovo contributo in quanto l'importo a base di gara risultava essere comprensivo di qualsiasi forma di rinnovo del contratto e pertanto in sede di richiesta del CIG tramite il sistema SIMOG, è stato indicato che trattasi di "ripetizione di precedente contratto", riportando il CIG 7698461AFB del contratto originario, così come specificato dall'ANAC sull'argomento mediante apposita faq;

5) di procedere, ai sensi dell'art. all'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, alla nomina del "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), nella persona del dott. Luigi Marini, funzionario in servizio nello Staff della Direzione Competitività del Sistema regionale;

6) di dare atto che il pagamento delle fatture trasmesse dalla Capogruppo Mandataria all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 22 della Legge 8/8/1977 n. 584 s.m.i., avverrà mediante unico bonifico a favore della Capogruppo stessa, la quale provvederà a sua volta a corrispondere alle mandanti la somma loro spettante;

7) di dare atto che:

- l'impegno è assunto secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 (allegato n. 4.2) e che le relative obbligazioni si ipotizzano interamente esigibili negli esercizi di competenza;
- il suddetto impegno è assunto nei limiti delle risorse stanziare ed autorizzate sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 e 2023;
- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;

8) procedere alla stipulazione del contratto come previsto dall'art. 32 d.lgs. 50/2016 e di richiedere, nelle more della verifica dei requisiti dell'appaltatore, l'esecuzione anticipata del contratto, come consentito dall'art. 8, c. 1 lettera a) del decreto-legge n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 (e successivamente modificato dall'art. 51, comma 1, lett. f), d.l. 77/2021 convertito in l. 108/2021);

9) di provvedere alla liquidazione della spesa previa verifica della documentazione e delle fatture elettroniche, presentate secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 113-bis del d.lgs. 50/2016, nonché secondo quanto stabilito dal contratto, allegato alla presente determinazione;

10) di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R., ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art 5 della L.r. n. 22/2010, e dell'esito dell'affidamento tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale della Regione;

11) di disporre la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 37 e dell'art. 23

comma 1, lettera b), e comma 2 del D. Lgs. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte – Sezione Amministrazione Trasparente – dei seguenti dati Dati di Amministrazione Trasparente:

Beneficiario: ATI Inforcoop Ecipa Piemonte Srl con sede legale in via Livorno 49 – 10144 Torino (TO)

P.I. 08188850013

CUP J11J22001880002 collegato al CUP Master J64J18000150002

CIG 93147853C0 collegato al CIG 7698461AFB

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Patrizia Quattrone

Oggetto del servizio: affidamento di servizi analoghi a quelli del contratto iniziale relativo al progetto Bottega-scuola, sottoscritto il 22 luglio 2019 e registrato il 26 luglio 2019 con Rep.n. 270

Importo di aggiudicazione: Euro 1.458.500,00 (oneri fiscali esclusi) - importo complessivo Euro 1.475.000,00 (oneri fiscali inclusi)

Procedura di scelta del contraente: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63, c. 5, lett. b) del d.lgs. 50/2016

Tempi di completamento del servizio: 30 giugno 2023

Ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., della D.G.R. 13 ottobre 2014, n. 7-411 e della D.G.R. 3 aprile 2017, n. 13-4843, il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Patrizia Quattrone, dirigente responsabile del Settore Artigianato, individuata per l'incarico con atto di delega del Direttore prot. n. 7619/A19000 del 11 luglio 2022 (agli atti del Settore) ai sensi delle D.G.R. n. 7-411 del 13-10-2014 e n. 13-4843 del 3-4-2017; le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C) sono svolte dal dott. Luigi Marini, ai sensi dell'art. 111, D.Lgs 50/2016 e delle Linee Guida dell'Autorità nazionale anticorruzione n.3 (Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni), approvate con delibera n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate al d. lgs. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al TAR Piemonte entro il termine di trenta giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto dall'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

LA DIRIGENTE (A1902A - Artigianato)
Firmato digitalmente da Patrizia Quattrone

Allegato

REGIONE PIEMONTE

CONTRATTO relativo all'affidamento del servizio di gestione del progetto "Bottega scuola": AFFIDAMENTO DI SERVIZI ANALOGHI.

Importo: € 1.458.500,00. (O.F.E)

CIG: 93147853C0 collegato al CIG 7698461AFB

CUP: J11J22001880002 collegato al CUP Master J64J18000150002

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 498/A1902A del 12 novembre 2018 veniva indetta gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di gestione del progetto "Bottega scuola" per il periodo 2019-2020 (D.G.R. n. 16-7818 del 9/11/2018), con espressa previsione della facoltà per l'Amministrazione di ricorrere all'affidamento di servizi analoghi;

- con determinazione dirigenziale n. 363/A1305A del 20 novembre 2018 venivano approvati gli atti di gara;

- con determinazione n. 209/A1305A del 23 maggio 2019 il servizio veniva aggiudicato all'A.T.I. ECIPA FORMAZIONE PIEMONTE S.C.R.L. e INFORCOOP LEGA PIEMONTE S.C.R.L., ora fuse in INFORCOOP ECIPA

PIEMONTE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA, siglabile INFORCOOP ECIPA PIEMONTE S.C.R.L., con sede legale in via Livorno 49 - 10144 Torino (TO) presso Legacoop Piemonte - (P. IVA 08188850013), ORGANIZZAZIONE PER LA RICREAZIONE SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, siglabile O.R.SO. S.C.S., e IMMAGINAZIONE E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA, per un importo di € 2.917.000,00 oltre I.V.A. sul premio di risultato;

- in data 22 luglio 2019 veniva stipulato tra la Regione e l'A.T.I. con capofila INFORCOOP ECIPA PIEMONTE s.c.r.l. il contratto (Rep. n. 270 del 26 luglio 2019) di affidamento del servizio di gestione del progetto "Bottega Scuola" di cui alla D.G.R. n. 16-7818 del 9 novembre 2018, che consiste in un insieme coerente di attività di selezione, formazione/orientamento, inserimento in tirocini, tutoraggio in itinere e finale e monitoraggio;

- con determinazione dirigenziale n. 226/A1902A, del 15 giugno 2021 veniva disposta, su richiesta motivata del soggetto affidatario presentata con nota del 17 maggio 2021, la proroga del termine di conclusione delle prestazioni del contratto principale fino 30 giugno 2022, senza incremento di corrispettivo per l'appaltatore e quindi di costi

per la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 6 del contratto rep. n. 270 del 26 luglio 2019;

- con nota prot. n. 6899/A1902A del 23 giugno 2022, la Regione comunicava a Inforcoop Ecipa Piemonte Srl, in riferimento al servizio per la gestione del progetto "Bottega scuola" affidato all'A.T.I. con contratto n. rep. 270 del 26 luglio 2019, in scadenza al 30 giugno 2022, la sussistenza dei presupposti per l'affidamento della gestione di servizi analoghi a norma dell'art. 63, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, prevista dall'art. 6, comma 2 del contratto, in quanto:

- o la possibilità di procedere all'affidamento di servizi analoghi era stata indicata negli atti della gara, come risultante dall'art. 8, Punto 8.2 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, approvato con determinazione n. 498/A1902A del 12 novembre 2018, che prevedeva la facoltà per l'Amministrazione di ricorrere all'affidamento di servizi analoghi per massimo due anni e nei limiti di importo ivi indicati;
- o i servizi da ripetere sono conformi al "progetto base" di cui alla determinazione n. 498 del 12 novembre 2018;

o l'affidamento interviene entro il triennio successivo alla stipulazione del contratto iniziale Rep.n. 270 del 26 luglio 2019;

- nella predetta nota, considerata l'opportunità di dare continuazione al progetto senza soluzioni di continuità, veniva comunicata, pertanto, l'intenzione dell'Amministrazione regionale di stipulare con la stessa A.T.I. contratto di affidamento di servizi analoghi per il periodo di un anno fino al 30 giugno 2023;

- con nota prot. n. 224 del 6 luglio 2022 (prot. n. 7389/A1902A del 7 luglio 2022), agli atti del Settore, Inforcoop Ecipa Piemonte Scrl comunicava il proprio interesse all'affidamento di servizi analoghi per il periodo di un anno fino al 30 giugno 2023, producendo l'offerta economica; indi, con comunicazione del 13 luglio 2022 (prot. n. 7745/A1902A del 14 luglio 2022), Inforcoop Ecipa Piemonte Scrl produceva la documentazione necessaria ai fini della stipulazione del contratto;

in considerazione di tutto quanto sopra, con determinazione n. ____/A1902A del _____2022 è stato disposto l'affidamento all'ATI Inforcoop

Ecipa Piemonte Scrl di servizi analoghi a quelli del contratto iniziale relativo al progetto Bottega-scuola, sottoscritto il 22 luglio 2019 e registrato il 26 luglio 2019 con Rep.n. 270, in conformità all'art. 6, comma 2 del contratto stesso, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63, c. 5, lett. b) del d.lgs. 50/2016, per il periodo di un anno dalla naturale di scadenza del contratto e fino al 30 giugno 2023, alle condizioni individuate e richiamate nello schema di contratto allegato alla determinazione, facente parte integrante e sostanziale della stessa.

Quanto sopra premesso tra:

la REGIONE PIEMONTE (con sede in Piazza Castello 165 - Torino (Codice fiscale n. 80087670016) di seguito denominata Regione, rappresentata dal Dirigente del Settore Artigianato della Direzione Competitività del Sistema regionale....., nato/a a il, domiciliato/a, ai fini del presente contratto, presso la sede regionale, (di seguito denominata "Committente");

E

INFORCOOP ECIPA PIEMONTE S.C.R.L., con sede legale

in via Livorno 49 - 10144 Torino presso Legacoop Piemonte (P. IVA 08188850013), rappresentata dal suo Legale Rappresentante, nato/a a il domiciliato/a per la carica presso la sede della società consortile, a quanto infra autorizzata in forza di procura conferita in data 8 luglio 2022 mediante atto a rogito notaio Francesco TERRONE, iscritto presso il Collegio Notarile di Torino e Pinerolo, la quale interviene nel presente contratto (in seguito "Contratto") in proprio e quale Capogruppo Mandataria del raggruppamento temporaneo con:

- O.R.SO. S.c.r.l. con sede legale in Torino - Via Bobbio n. 21 - C.F. 05338190019;

- IMMAGINAZIONE E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Torino - Corso Galileo Ferraris n. 57 - C.F. 80096340015;

in seguito denominata "l'Appaltatore",

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 PREMESSE

1. Le premesse al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e l'Appaltatore dichiara di conoscerle ed accettarle integralmente.

2. L'affidamento dei servizi analoghi viene

concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, negli atti di gara, nell'offerta tecnica e nell'offerta economica di cui alla gara per l'affidamento del contratto principale Rep. N. 270 del 26 luglio 2019 come integrati con nota prot. n. 224 del 6 luglio 2022 di cui alla premessa e nella polizza fidejussoria a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali di cui al successivo art. 7, i quali sono parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati allo stesso, che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte.

ART. 2 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente Responsabile del Settore Artigianato della Direzione Competitività del Sistema Regionale, dott.ssa Patrizia Quattrone, nominato ai sensi delle D.G.R. n. 7-411 del 13 ottobre 2014 e n. 13-4843 del 3 aprile 2017.

2. Il Committente, con determinazione

dirigenziale ha nominato, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., come Direttore dell'esecuzione del contratto il dott. Luigi MARINI, Funzionario della Direzione Competitività del Sistema Regionale; in caso di cessazione dall'incarico, il DEC verrà sostituito con apposito atto di nomina ai sensi delle D.G.R. citate al punto 1 e il suo nominativo sarà comunicato all'Appaltatore.

3. Al RUP e al DEC spettano i compiti previsti dal d.lgs. 50/2016 e dalla normativa di attuazione (in particolare, le linee-guida ANAC n. 3, di attuazione del d.lgs. 50/2016 sul RUP e il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 07/03/2018, n. 49).

ART. 3 OGGETTO DELL'APPALTO

1. La Committente affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione di servizi analoghi a quelli previsti dall'art. 3 del contratto Rep. n. 270 del 26 luglio 2019 per l'affidamento della gestione del progetto "Bottega Scuola", articolato nella fasi previste dalla D.G.R. n. 16-7818 del 9/11/2018 e descritte nel Capitolato d'appalto, che si richiama integralmente.

2. L'Appaltatore avvierà almeno 228 tirocini, nel

rispetto dei termini di durata contrattuali previsti dal successivo art. 6.

3. Il contratto è riferito a servizi analoghi alle attività previste nel contratto Rep. n. 270 del 26 luglio 2019, come affidati con il presente contratto, e nel Capitolato, che dovranno essere eseguiti puntualmente e con la massima cura, secondo le modalità definite nello stesso Capitolato e nell'offerta tecnica ed economica presentata dall'Appaltatore.

4. Il contratto avrà esecuzione nelle sedi individuate nell'art. 6.1 del Capitolato Speciale d'Appalto, che si applica integralmente e nel punto 5.1 dell'offerta tecnica prodotta dall'Appaltatore.

5. L'Appaltatore assume l'obbligo di comunicare eventuali variazioni alla Committente.

6. Spetta all'appaltatore l'erogazione, per nome e conto della Regione, degli importi per il tirocinio e il rimborso alle imprese così quantificati:

A) € 615.600,00, per l'assegnazione di n. 228 indennità di partecipazione mensili di euro 450,00 da elargire ad altrettanti giovani per il periodo di TIROCINIO di inserimento/reinserimento lavorativo della durata di mesi sei, da svolgersi all'interno dell'impresa ("Bottega scuola");

B) € 410.400,00 per l'assegnazione di n. 228 rimborso spese mensili di euro 300,00 da elargire ad altrettante imprese "Bottega scuola" per il periodo di TIROCINIO di inserimento/reinserimento lavorativo della durata di mesi sei.

ART. 4 PAGINA WEB

1. L'Appaltatore si impegna a disporre di un sito web o di un portale e a mettere a disposizione gratuitamente una pagina web a libera consultazione dedicata all'attività di selezione, orientamento e formazione erogata oggetto del presente contratto. Tale sito web costituirà il portale dal quale sarà possibile visionare e scaricare ogni documentazione e materiale informativo relativo al progetto Bottega scuola.
2. La pagina web dovrà comprendere una apposita sezione di discussione nella quale i soggetti coinvolti nel progetto "Bottega scuola" (giovani e imprenditori artigiani) potranno proporre argomentazioni inerenti l'esperienza, esprimere eventuali criticità, proporre soluzioni e miglioramenti al progetto.
3. La gestione della pagina è a carico dell'Appaltatore. Deve essere assicurato il

coordinamento dei contenuti con le pagine web del sito ufficiale della Regione Piemonte - Sezione Artigianato.

ART. 5 REFERENTI

1. L'Appaltatore è tenuto a comunicare, entro cinque giorni dalla stipula del contratto, al settore competente della Regione Piemonte, un proprio referente, Direttore/Coordinatore del servizio oggetto del presente contratto, indicando i recapiti telefonici (fisso e cellulare) e l'indirizzo e-mail.
2. La Committente farà riferimento al referente indicato per tutti gli aspetti organizzativi, amministrativi/fiscali e didattici connessi alla gestione del presente contratto. Il referente dovrà rendersi disponibile per tutti gli incontri sia organizzativi che di contenuto didattico richiesti dalla Committente.

ART. 6 DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha durata fino al 30 giugno 2023; resta salva la possibilità di esecuzione anticipata dello stesso ai sensi dell'art. 32, c. 8 d.lgs. 50/2016, anche nelle more della verifica dei requisiti ai sensi

dell'art. 8, c. 1 lett. a) d.l. 76/2020 convertito, con modificazioni, in l. 120/2020 (e successivamente modificato dal d.l. 77/2021 conv. in l. 108/2021).

2. L'Appaltatore ha facoltà di organizzare autonomamente le attività da eseguire, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel capitolato e potrà concludere le suddette attività anche prima del termine suindicato.

ART. 7 GARANZIE

1. A garanzia degli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni del contratto, l'Appaltatore ha costituito cauzione definitiva fino alla concorrenza di € 72.925,00 mediante polizza fidejussoria n. 502.198.139, rilasciata da Allianz S.p.A. in data 8 luglio 2022, già ridotta secondo forme e modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

2. La garanzia definitiva sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

3. L'appaltatore s'impegna, inoltre, al momento della presentazione del SAL corrispondente alla rata di saldo finale a stipulare una polizza fideiussoria pari all'importo della suddetta rata,

secondo quanto disposto dal comma 6, dell'art. 103 D. Lgs. 18/4/2016 n. 50, a garanzia del felice esito della verifica di conformità finale secondo quanto disposto dall'art. 102 D. Lgs. 18/4/2016 n. 50. La polizza dovrà avere un'efficacia non inferiore a due anni rispetto all'emissione del certificato di verifica di conformità.

ART. 8 CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo riconosciuto all'Appaltatore per lo svolgimento del servizio è pari a massimo € 432.500,00 (oneri fiscali esclusi), di cui:

A) € 264.476,00 esente IVA ai sensi dell'art.10 punto 20 del D.P.R. 633/72 per la parte formativa e di gestione del progetto (selezione e abbinamento dei giovani con l'impresa artigiana, attività didattiche e formative di tutoraggio, di monitoraggio nella fase di orientamento e di tirocinio).

B) massimo **€ 93.024,00**, esente IVA ai sensi dell'art.10 punto 20 del D.P.R. 633/72 (attività di validazione delle competenze)

C) massimo **€ 75.000,00** (oltre IVA 22% pari a euro 16.500,00) quale premio di risultato, a fronte della trasformazione di almeno il 20% del numero minimo di tirocini previsti (228) entro l'anno

dalla conclusione del tirocinio stesso in contratti di lavoro dipendente, presso la stessa azienda o presso altra azienda nell'ambito di una filiera produttiva collegata al tirocinio svelto oppure in posizioni di lavoro autonomo in qualità di imprenditore artigiano, riconosciuta all'ente gestore.

2. Eventuali risorse che dovessero rendersi disponibili, anche a fronte di economie di spesa derivanti dall'interruzione anticipata di tirocini o dalla validazione delle competenze, previo accordo con il Settore regionale competente, possono essere utilizzate per avviare ulteriori tirocini fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il costo di ogni tirocinio aggiuntivo sarà definito sulla base dell'offerta economica dell'Appaltatore.

**ART. 9 CONTROLLI DA PARTE DELL'ENTE COMMITTENTE E
VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE**

1. L'Appaltatore è responsabile della gestione complessiva dei servizi analoghi, oggetto del presente contratto, come dettagliatamente descritto negli articoli precedenti e nel Capitolato e che si esplica, oltreché con i compiti relativi alla selezione e alla

didattica (orientamento/formazione), con i rapporti da tenere con le imprese artigiane dell'Eccellenza artigiana e con i giovani inseriti nelle aziende per la fase di tirocinio (tutoraggio e monitoraggio), nella gestione delle prove di valutazione delle competenze e loro certificazione.

2. I competenti uffici della Committente effettuano verifiche in ordine alle attività effettivamente svolte e documentate durante l'intero svolgimento del servizio. Il documento di programmazione delle attività di controllo della committente previsto all'art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 sarà reso disponibile all'Appaltatore. Detto documento potrà prevedere, in particolare, visite ispettive, anche a sorpresa, durante le diverse fasi di esecuzione delle attività oggetto dell'appalto (colloqui con i giovani, attività formative, inserimento in azienda ecc).

3. La Committente, con nota formale, farà pervenire all'Appaltatore osservazioni critiche e le eventuali contestazioni a seguito dei controlli esercitati comunicando,

altresi, eventuali prescrizioni alle quali l'Appaltatore del servizio dovrà uniformarsi. L'Appaltatore del servizio non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio non preventivamente comunicati per iscritto alla Committente.

4. Su richiesta della Committente, l'Appaltatore sarà, inoltre, tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e a rilievi avanzati. Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

ART. 10 MODIFICHE AL CONTRATTO

1. L'Appaltatore non può, per alcun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio assunto secondo le norme contrattuali. Egli ha obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Committente e che questi gli abbia ordinato, che non rappresentino modifica essenziale alla natura del servizio e delle prestazioni comprese nel servizio, in conformità al disposto dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

2. Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Committente si riserva la facoltà di imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

**ART. 11 OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO AI SENSI DELLA
NORMATIVA ANTICORRUZIONE**

1. L'Appaltatore sottoscrive il Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali, che regola i comportamenti della Committente e degli operatori economici nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti, delle concessioni e degli altri contratti disciplinati dal D.Lgs. 50/2016. La violazione del patto suddetto da parte dell'Appaltatore comporta la revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto.
2. L'Appaltatore è tenuto al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della

Giunta della Regione Piemonte (approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1-602 del 24/11/2014 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 18/12/2014 n. 51 Suppl. 2 e successivamente modificato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1-1717 del 13/07/2015 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 20/08/2015 n. 33), in quanto compatibile. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice suddetto comporta la revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

3. In adempimento di quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, l'Appaltatore si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti della Regione Piemonte che abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della Committente, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Come precisato dall'Autorità nazionale anticorruzione, tale divieto trova applicazione anche con riferimento ai

dipendenti che - pur non esercitando concretamente ed effettivamente tali poteri - sono tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente.

ART. 12 RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI CONTRATTUALI

1. L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura e assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto.
2. L'Appaltatore si impegna a mantenere indenne la Committente in relazione a qualsiasi

pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati.

**ART. 13 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI
 SICUREZZA SUL LAVORO**

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
2. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L'Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

3. L'Appaltatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività previste dal contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni. L'Appaltatore risponde altresì di eventuali danni arrecati a persone e a cose facenti capo alla Committente o a terzi, per colpa o negligenza del personale messo a disposizione nella esecuzione delle prestazioni stabilite.

ART. 14 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

FINANZIARI

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia).
2. L'Appaltatore deve comunicare alla committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso

termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. La Committente non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.
4. La Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010.
5. L'Appaltatore deve trasmettere alla

Committente, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

ART. 15 DIVIETI DI CESSIONE DEL CONTRATTO.

SUBCONTRATTI.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) D.Lgs. 50/2016.
2. Resta fermo quanto previsto agli artt 48, 106, comma 1, lett. d), 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, in caso di modifiche soggettive dell'esecutore del contratto.
3. Per i sub-contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105 d.lgs. 50/2016, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, l'appaltatore

ha l'obbligo di comunicare alla Committente, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati e le eventuali modifiche di tali informazioni che intervengano nel corso del sub-contratto. Analogo obbligo grava sull'appaltatore per le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto: i relativi contratti sono depositati presso la stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

**ART. 16 DIRITTO DI RECESSO E RINEGOZIAZIONE DEL
CONTRATTO A FAVORE DEL COMMITTENTE**

1. In applicazione di quanto previsto all'art. 1, comma 13 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore

bancario), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 153 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il committente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle eventuali convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. Il diritto di recesso previsto al comma 1 è riconosciuto al committente anche in caso di

soppravvenienza di accordi-quadro CONSIP con parametri migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato con l'Appaltatore, qualora quest'ultimo non accetti di adeguare le condizioni contrattuali ai suddetti parametri migliorativi.

3. Alla Committente è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1671 del codice civile.

4. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, la Committente può inoltre recedere in via unilaterale dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, ai sensi e con le modalità previste all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

**ART. 17 INADEMPIMENTO, PENALI E RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO**

1. La committente si riserva il diritto di

verificare, in ogni momento, l'adeguatezza del servizio prestato dall'Appaltatore.

2. Nel caso di adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel capitolato o nel contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 4 D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1662 codice civile, il Committente, a mezzo P.E.C., intimerà all'Appaltatore di provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle norme contrattuali o per l'esatto adempimento. Qualora l'Appaltatore non adempia o adempia in modo non conforme a rimuovere l'inadempimento, è salva la facoltà del committente di procedere alla risoluzione del contratto nel rispetto della procedura prevista all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
3. Salvo ogni altro rimedio e, in particolare, il diritto al risarcimento dei maggiori danni, in caso di difformità dei servizi resi rispetto a quanto previsto dal capitolato, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi concessi per sanare la difformità segnalata, una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto

contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

4. Il D.E.C. segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento.
5. In relazione al rispetto delle tempistiche previste dal presente contratto o dal capitolato o successivamente definite, la stazione appaltante ha comunque la facoltà di concedere delle proroghe, su motivata richiesta dell'Appaltatore.
6. L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.
7. In ogni caso, qualora l'ammontare complessivo

delle penali superi il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale, vengono avviate le procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, secondo quanto previsto all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

8. La risoluzione del contratto è anche disposta per qualunque altro comportamento dell'Appaltatore che, a giudizio del RUP, concreti un grave inadempimento alle obbligazioni del contratto tale da compromettere la buona riuscita del servizio appaltato. In tal caso, la Committente procede a contestare l'addebito all'Appaltatore secondo la procedura prevista all'art. 108 D.Lgs. 50/2016.

9. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

10. Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, il committente può, a sua insindacabile scelta,

rivalersi sulla garanzia definitiva (di cui all'art. 10), senza necessità di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'aggiudicatario a titolo di corrispettivo o ad altro titolo. Qualora l'importo della penale sia trattenuta sulla garanzia definitiva, l'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia per l'importo escusso entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo PEC, pena la risoluzione del contratto.

11. Su motivata richiesta dell'Appaltatore, è possibile la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore oppure che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse della committente. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il RUP su proposta del DEC.

12. La stazione appaltante potrà risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia

al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

13. La stazione appaltante risolverà di diritto il contratto al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

14. Per quanto qui non espressamente previsto in merito alla risoluzione del contratto, si richiama integralmente l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 18 PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

1. Tutti i prodotti realizzati durante l'esecuzione del servizio, quali elaborati, relazioni ed ogni altra documentazione, e su qualsiasi supporto, sono di proprietà esclusiva della Regione Piemonte. Il soggetto gestore non potrà utilizzare in tutto o in parte tali prodotti, se non previa autorizzazione degli uffici regionali.

2. La Committente si riserva la facoltà di pubblicare o riprodurre anche parzialmente tutto il materiale prodotto dall'Appaltatore e di utilizzare la documentazione in occasione di eventi, manifestazioni, campagne divulgative e pubblicitarie.

ART. 19 MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO.

1. Il pagamento del corrispettivo sulla base e nella misura della realizzazione delle attività previste dal contratto nel periodo di durata dell'appalto, è subordinato all'emissione di regolari fatture in modalità elettronica sul portale della fatturazione elettronica (ai sensi dell'art. 1, commi 209-214 della legge 24/12/2007, n. 244, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3/4/2013, n. 55 e dell'art. 25, comma 2 del decreto-legge 24/04/2014, n. 66 convertito, con modificazioni, in legge 23/06/2014, n. 89) da parte dell'Appaltatore, nonché all'accertamento da parte della Committente della regolare esecuzione delle prestazioni.

2. I costi saranno liquidati dalla Committente come segue:

19.1 QUOTA ATTIVITÀ DI GESTIONE E ORIENTAMENTO/FORMAZIONE:

comprende la fase di selezione e abbinamento dei giovani con le imprese artigiane, l'organizzazione delle attività didattiche e di formazione, di tutoraggio, nella fase di orientamento e di tirocinio, l'erogazione delle indennità di partecipazione ai giovani e dei rimborsi spese alle

imprese, la fase di monitoraggio in corso di tirocinio con valutazione finale, il coordinamento e la gestione in generale dell'intero progetto:

a) un 30% della quota riferita alla voce "attività formativa e di gestione del progetto" sulla base dell'offerta economica dell'aggiudicatario, **ad avvenuto avvio** della selezione dei giovani (almeno 50 colloqui effettuati); l'appaltatore deve trasmettere documentazione giustificativa idonea a dimostrare l'avvio dell'intervento (esempio: relazione in merito ai colloqui effettuati);

b) un ulteriore 20% della quota riferita alla voce "attività formativa e di gestione del progetto" **ad avvenuto pagamento del 50% dell'importo previsto per le indennità di partecipazione** dei tirocinanti sulla base dell'offerta economica dell'aggiudicatario;

c) un ulteriore 20% della quota a disposizione per la voce "attività formativa e di gestione del progetto" **ad avvenuto pagamento di tutte le imprese e di tutti i tirocinanti;**

d) il saldo (30% della gestione) a completa realizzazione dell'intervento **a conclusione di tutte le attività**, comprese le validazioni di competenze e di verifica dei risultati

occupazionali.

19.2 QUOTA INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE TIROCINANTI:

con **periodicità mensile** per un importo corrispondente alle indennità di partecipazione erogate ai tirocinanti nel mese precedente su presentazione dell'elenco dei pagamenti effettuati (pagamenti dei cedolini).

19.3 QUOTA RIMBORSO IMPRESE:

a conclusione del tirocinio per un importo corrispondente ai pagamenti effettuati dall'ente gestore alle imprese che hanno concluso l'esperienza di tirocinio, su presentazione di elenco dei pagamenti effettuati e dei documenti di spesa giustificativi emessi dalle imprese.

19.4 QUOTA VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE:

con periodicità mensile erogata a fronte della trasmissione dei verbali di validazione per l'importo orario corrispondente come indicato dall'ente aggiudicatario in sede di offerta economica (costo orario come da offerta economica x n. complessive delle ore di prova dei tirocinanti, per un massimo di 12 ore a validazione).

19.5 PREMIALITA':

calcolata sulla base dei risultati occupazionali

raggiunti riportati dalle relazioni specifiche previste all'art. 5 del capitolato, previa verifica del Settore regionale competente e subordinata alla comunicazione obbligatoria di lavoro relativa all'assunzione dei tirocinanti o all'iscrizione presso il Registro imprese.

Erogata nel caso in cui almeno il 20% del numero minimo di tirocini previsti (228) entro un anno dalla conclusione del tirocinio stesso si trasformino in contratto di lavoro dipendente, presso la stessa azienda o presso altra azienda nell'ambito di una filiera produttiva coerente al tirocinio svolto, oppure aprano una posizione di lavoro autonomo in qualità di imprenditore artigiano, coerente al tirocinio svolto.

Ai fini del riconoscimento della premialità sono considerate valide le seguenti tipologie di inserimento in azienda o tipologie contrattuali:

- iscrizione di nuova azienda, nell'ambito di una filiera produttiva coerente al tirocinio svolto, presso il Registro imprese con annotazione di qualifica artigiana con il giovane tirocinante in qualità di titolare o socio prestatore d'opera.
- inserimento del giovane tirocinante nella compagine sociale di un'impresa esistente,

nell'ambito di una filiera produttiva coerente al tirocinio svolto, in qualità di socio prestatore d'opera;

-assunzione del giovane tirocinante presso la stessa azienda o presso altra azienda nell'ambito di una filiera produttiva coerente al tirocinio svolto mediante le seguenti tipologie contrattuali:

- contratto a tempo indeterminato
- contratto a tempo determinato di durata di almeno 6 mesi
- contratto di apprendistato ex D. Lgs. n. 81/2015 (art. 43 - art.44 - art.45).

Sono esclusi i contratti di lavoro domestico, i contratti intermittenti, i contratti a chiamata, i contratti in somministrazione e i contratti con part time inferiore al 50%.

Il premio è riconosciuto solo per nuove aziende o inserimento in compagine societaria o contratti di lavoro che a 6 mesi dal loro avviamento siano ancora in essere.

Modalità di erogazione al soggetto gestore della quota di premialità:

a) importo corrispondente a 1.000,00 Euro (o.f.e.) per giovane erogato al raggiungimento della percentuale minima del 20% di trasformazione del

numero minimo di tirocini previsti (228) in inserimento lavorativo in azienda o altra modalità occupazionale prevista ($[228 \times 0,2 \times 1.000,00]$) fino all'importo massimo di 75.000,00 (oneri fiscali esclusi).

b) il saldo della eventuale quota a disposizione fino ad un massimo di 75.000,00 Euro (I.V.A. esclusa) alla presentazione della relazione sui risultati occupazionali raggiunti entro l'anno dalla conclusione dell'ultimo tirocinio regolarmente concluso.

3. L'ammontare del corrispettivo verrà comunque determinato dal computo delle prestazioni effettivamente eseguite. In particolare, il corrispettivo per le prestazioni con riferimento alle indennità di partecipazione e contributi alle imprese sarà determinato dall'effettivo numero e durata dei tirocini attivati. Il corrispettivo per la parte di gestione è erogato all'ente gestore a corpo, nell'importo definito in sede di offerta economica, purché risultino attivati e svolti con durata di almeno 4 mesi l'80% dei tirocini proposti dal soggetto gestore in sede di gara. Qualora il numero dei tirocini attivati con durata di almeno 4 mesi sia inferiore alla percentuale indicata, il

corrispettivo per l'attività di gestione è proporzionalmente ridotto.

4. La Committente provvede al pagamento degli acconti e del saldo ai sensi dell'art. 113-bis D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto dei termini previsti all'art. 4 del D.Lgs. 231/2002.

5. Sono salve le ulteriori ipotesi di decorrenza dei termini di pagamento previste dall'art. 4 del D.Lgs. citato.

6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, come previsto dall'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

7. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni riferite a formazione e

gestione del progetto e validazione (con esclusione degli importi dovuti per erogazione indennità di partecipazione e compenso alle imprese) è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Nel caso in cui la fattura non risulti regolare o completa della documentazione obbligatoria o il parere del DEC non sia favorevole o non vengano comunicati dall'Appaltatore i dati o le informazioni previste, i termini di pagamento si intendono sospesi fino alla regolarizzazione.

8. Qualora il pagamento non sia effettuato nei termini indicati per causa imputabile al Committente, sono dovuti gli interessi moratori nella misura stabilita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.Lgs. 231/2002 (come da ultimo modificato dal D.Lgs. 192/2012). Tale misura è comprensiva del maggior danno ai

sensi dell'art. 1224 comma 2 del codice civile.

9. Si applica la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui agli articoli 3 e 6 della legge 136/2010, come meglio descritto all'art. 14.

10. I pagamenti saranno effettuati mediante unico bonifico a favore della Capogruppo mandataria, sul seguente conto corrente dedicato:

- INTESA SANPAOLO S.p.A. - Codice IBAN

___;

Le persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente sono le seguenti:

- _____ (C.F.
_____)

- _____ (C.F.
_____)

La capogruppo mandataria provvederà, a sua volta, a corrispondere alle mandanti le somme loro spettanti.

**ART. 20 PAGAMENTO DEL SALDO. VERIFICA DI
CONFORMITÀ DELLA PRESTAZIONE**

Il pagamento del saldo sarà effettuato

all'esito positivo della verifica di conformità del servizio (ai sensi dell' art. 113-bis d.lgs. 50/2016), previa costituzione della garanzia per il pagamento del saldo prevista all'art. 103, c. 6 d.lgs. 50/2016, come indicato nell'articolo disciplinante le garanzie. Il pagamento avverrà secondo quanto previsto all'art. 113-bis d.lgs. 50/2016 e all'art. 4 d.lgs. 231/2002, entro 30 (trenta) giorni dall'esito positivo della verifica di conformità o dalla ricezione della fattura, se successiva.

Art. 21 DOCUMENTI PER IL SALDO

1. Per il saldo, a conclusione del progetto, l'Appaltatore dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a garantire l'avvenuta prestazione ed in particolare:

- una relazione generale sul progetto con indicazione degli aspetti critici riscontrati e suggerimenti per il suo miglioramento;
- una relazione sul programma formativo attuato, con indicazione dei corsi proposti e delle attività specifiche rivolte alla facilitazione dell'inserimento occupazionale, scheda riassuntiva delle presenze dei giovani,

elenco dei docenti con ore svolte, indicazioni sul grado di soddisfazione e gradimento dei corsi proposti, suggerimenti per il miglioramento dell'offerta formativa;

- una relazione sulle attività di validazione delle competenze effettuate con sintesi dei risultati raggiunti;

- schema riassuntivo delle spese relative alle fasi di gestione, tirocinio, validazione delle competenze;

- schema complessivo e riassuntivo per ogni tirocinio comprensivo di: dati anagrafici e di contatto dei giovani e delle imprese; costi sostenuti per indennità di partecipazione, rimborso imprese, attività di validazione; indicazione degli estremi dei pagamenti effettuati (cedolini e imprese); durata del tirocinio (inizio-fine), ore settimanali di tirocinio; nominativo del tutor, date delle visite in azienda; date e tipologia dei corsi; durata e date riferiti alla attività di validazione;

- una o più relazioni specifiche sui risultati occupazionali raggiunti entro l'anno dalla conclusione dei tirocini regolarmente conclusi con indicazione per ogni nuovo posto di lavoro

dipendente della tipologia del contratto di lavoro sottoscritto o delle nuove aziende avviate.

- una sintesi complessiva delle risultanze delle schede di valutazione di cui all'art. 5 riferite ai singoli tirocini;

- relazione su attività per convegni e/o momenti di approfondimento, per iniziative coerenti sviluppate in concorso con altri soggetti, nonché per la comunicazione, promozione e pubblicizzazione del percorso formativo;

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa a:

a) rendicontazione finale delle spese, suddivise nelle voci:

- indennità di partecipazione ai giovani;

- compensi alle imprese;

- costi per attività di validazione;

- costi della gestione del progetto "Bottega scuola"; in caso di raggruppamento, devono essere specificate le spese sostenute da ogni componente del raggruppamento, con indicazione dei pagamenti effettuati dalla capofila ai componenti del raggruppamento stesso;

b) coerenza delle spese con il progetto ammesso a finanziamento;

c) dichiarazione attestante l'avvenuto e completo pagamento nei confronti delle imprese, dei giovani e dei componenti del raggruppamento.

2. Gli originali della documentazione di spesa rimangono a disposizione per ogni eventuale verifica presso la sede del soggetto gestore, per il periodo previsto dalla vigente legislazione.

ART. 22 DOCUMENTAZIONE CONTABILE

1. I documenti giustificativi di spesa, le fatture e la restante documentazione contabile sono organizzati, conservati ed esibiti attraverso una modalità tale che consenta l'esatta individuazione dei movimenti contabili relativi all'intervento nell'ambito dei documenti contabili generali del soggetto beneficiario.

ART. 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 REG. 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali necessari per la stipulazione del

presente contratto in modo conforme a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati), di seguito "GDPR" e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) aggiornato alle modifiche apportate dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

2. Informativa sul trattamento dei dati personali acquisiti dalla Regione Piemonte per la stipulazione del contratto.

I dati personali acquisiti per la stipulazione del contratto sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative alla stipulazione e ai conseguenti adempimenti di legge inerenti il presente contratto d'appalto, relativo all'affidamento del servizio di gestione del progetto "Bottega scuola". I dati vengono acquisiti dalla Direzione Competitività del sistema regionale, Settore Artigianato.

L'acquisizione dei suddetti dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare/Delegato del trattamento ad espletare le funzioni inerenti il procedimento amministrativo suindicato.

Il contatto del Responsabile della protezione dati (data protection officer = DPO) è: dpo@regione.piemonte.it

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il dirigente pro tempore del Settore Artigianato della Direzione Competitività del sistema regionale, dott.ssa Patrizia Quattrone.

Responsabili (esterni) del trattamento sono i seguenti soggetti:

- CSI Piemonte, cui è affidata la gestione del sistema informativo della Regione Piemonte
- SORIS s.p.a., cui è affidato il servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale.

I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e da Responsabili (esterni)

individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti per legge agli interessati.

I suddetti dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e successive modifiche e integrazioni).

I dati personali saranno conservati per 10 anni decorrenti dalla chiusura del fascicolo, secondo quanto previsto nel Piano di conservazione e scarto della Direzione Competitività del sistema regionale. Salvo il predetto termine, in caso di contenzioso, procedure concorsuali, controlli o indagini da parte di Autorità Giudiziarie od altre Autorità, i dati saranno comunque conservati per 10 anni decorrenti dal passaggio in giudicato delle sentenze o dalla chiusura delle procedure concorsuali ovvero dall'ultima notizia proveniente dagli organi di controllo.

I suddetti dati non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi

decisionali automatizzati compresa la profilazione. I dati personali saranno comunicati al settore Contratti, polizia locale e sicurezza integrata" della Direzione della Giunta Regionale e all'Agenzia delle Entrate per gli adempimenti inerenti la repertoriazione e registrazione del contratto.

I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati ad altre direzioni o altri settori della Regione Piemonte per ulteriori adempimenti di legge e per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza oppure ai soggetti privati richiedenti l'accesso documentale (artt. 22 ss. legge 241/1990) o l'accesso civico (art. 5 d.lgs. 33/2013), nei limiti e con le modalità previsti dalla legge nonché ad altri soggetti pubblici nei casi previsti dalla legge. I dati potranno altresì essere comunicati ad Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o all'Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità

su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

3. Informativa sul trattamento dei dati personali acquisiti dall'A.T.I. appaltatrice: INFORCOOP ECIPA PIEMONTE S.C.R.L. - O.R.So. S.C.S - IMMAGINAZIONE E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA per la stipulazione del contratto.

I dati personali acquisiti dai componenti l'A.T.I. appaltatrice INFORCOOP ECIPA PIEMONTE S.C.R.L. - O.R.So. S.C.S - IMMAGINAZIONE E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA per la stipula del contratto sono raccolti e trattati da ogni componente il raggruppamento nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative alla stipulazione e

conseguenti adempimenti di legge inerenti il presente contratto d'appalto, relativo all'affidamento del servizio di gestione del progetto "Bottega scuola". L'acquisizione dei suddetti dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare/Delegato del trattamento ad espletare le funzioni inerenti il procedimento amministrativo suindicato.

I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e da Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti per legge agli interessati.

I suddetti dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e successive modifiche e integrazioni).

I suddetti dati non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti

dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti sotto riportati o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente. Nello specifico:

4. Informativa sul trattamento dei dati personali acquisiti da INFORCOOP ECIPA PIEMONTE S.C.R.L. per la stipula del contratto.

I dati vengono acquisiti da INFORCOOP ECIPA PIEMONTE S.C.R.L. Il Titolare del trattamento dei dati personali è INFORCOOP ECIPA PIEMONTE S.C.R.L., in persona del Legale Rappresentante pro tempore.

Il Delegato al trattamento dei dati è Fioredda Daniela.

I Responsabili (esterni) sono: CNA Servizi srl.

I dati personali saranno conservati per il periodo di durata contrattuale e per ulteriori 2 anni, salvo diversa richiesta specifica di normativa sopravvenuta.

5. Informativa sul trattamento dei dati personali acquisiti da O.R.So. S.C.S. per la stipula del contratto.

Il contatto del Responsabile della protezione dati (data protection officer = DPO) è: AESSE SERVIZI - Via Cascina Colombaro, 56 - 12100 Cuneo o tramite e-mail: dpo@aesseservizi.eu tel. 0171 451725.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è O.R.SO. Società Cooperativa Sociale, con sede legale in TORINO, Via Bobbio 21/A

I Delegati al trattamento dei dati sono i dipendenti ed i collaboratori della O.R.SO. S.C.S. incaricati di realizzare le attività previste dal progetto.

I dati personali saranno conservati per il periodo di durata contrattuale e per ulteriori 2 anni, salvo diversa richiesta specifica di normativa sopravvenuta.

6. Informativa sul trattamento dei dati personali acquisiti da IMMAGINAZIONE E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA per la stipula del contratto.

Il contatto del Responsabile della protezione dati (data protection officer = DPO) è: privacy@immaginazioneelavoro.it.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Immaginazione e Lavoro s.c.r.l.

I dati potranno essere comunicati e trattati dai dipendenti e collaboratori del Titolare del trattamento e, comunque, da soggetti incaricati e da Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso. L'elenco dettagliato e aggiornato dei soggetti a cui possono essere comunicati i dati è reperibile c/o la sede legale o contattando il DPO. I dati personali saranno conservati per il periodo di durata contrattuale e per ulteriori 2 anni, salvo diversa richiesta specifica di normativa sopravvenuta.

7. Nomina delle società componenti l'A.T.I. appaltatrice a responsabili del trattamento esterno dei dati personali, ai sensi degli articoli 4 e 28 del Reg. UE 679/2016.

Il delegato del Titolare, come sopra individuato nomina **INFORCOOP ECIPA PIEMONTE S.C.R.L. - O.R.So. S.C.S - IMMAGINAZIONE E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA** responsabili del trattamento esterno dei dati personali di cui essi vengano a conoscenza durante l'espletamento del progetto "Bottega scuola" di cui al contratto d'appalto sopra citato disciplinando il rapporto di "responsabilità" di cui all'art. 28 del Reg. UE 679/2016 (di seguito: GDPR) secondo le condizioni contrattuali e le istruzioni di seguito riportate:

a) Oggetto del trattamento

1. Il trattamento potrà riguardare solamente le seguenti tipologie di documenti / dati / o fascicoli

I. dati personali acquisiti nello svolgimento della gestione del progetto Bottega scuola riferiti ai titolari /soci di imprese artigiane

II - dati personali acquisiti nello svolgimento della gestione del progetto Bottega scuola riferiti ai giovani coinvolti nel progetto stesso messi a disposizione del Responsabile da parte del delegato del Titolare o raccolti direttamente presso gli interessati.

2. Le tipologie di dati trattati sono le

seguenti: dati personali;

3. e concernono le seguenti categorie di interessati:

A. persone fisiche, titolari o soci di imprese artigiane dell'Eccellenza Artigiana;

B. giovani in età tra i 18 e i 29 anni

4. Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento del contratto richiamato in premessa. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del delegato del Titolare.

b) Durata dei trattamenti

1. Ogni trattamento dei dati succitati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al contratto richiamato in premessa. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per

qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.).

2. In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al delegato del Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni del Titolare. Il delegato Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.
3. La presente nomina ha efficacia fintanto che il presente contratto, nell'ambito del quale viene effettuata, sarà produttivo di effetti, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il contratto di appalto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o i servizi del Responsabile non fossero più

erogati, anche la presente nomina cesserà automaticamente di produrre effetti, senza necessità di comunicazioni di alcun tipo fra le parti; conseguentemente, il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati per conto del Titolare.

c) Istruzioni documentate art. 28 par. 3 Reg. Ue 679/2016 (GDPR)

1. Nello svolgimento dell'incarico, in merito ai trattamenti che dovranno essere effettuati, il Responsabile del trattamento deve dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Reg. Ue 679/2016 (di seguito: GDPR), in particolare:

- adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti di dati personali, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza

predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate di trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

- vigilare - anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il delegato del Titolare - che gli incaricati del trattamento dei dati personali si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

- assistere il delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione

preventiva all'Autorità di Controllo (artt. 35-36 GDPR) ;

- se richiesto, assistere il delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli 13 - 22 del GDPR;

- se richiesto, assistere il delegato del titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del DGPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di *providing* e *backup* utilizzati in azienda.

d) Garanzie prestate dal Responsabile

1. Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al delegato del Titolare al momento dell'incarico conferito.

2. Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto.
3. Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (*hosting provider*, prestatori di servizi *Cloud* ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.
4. I dati oggetto di incarico dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile del trattamento esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che derivano dal presente contratto d'appalto. Conseguentemente i dati non saranno:
- 1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del contratto;
 - 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
 - 3) duplicati o riprodotti, in proprio, per

finalità diverse del contratto.

e) Registro categorie di attività di trattamento

1. Il Responsabile si impegna a redigere, conservare ed eventualmente esibire al delegato del Titolare, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per Suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo paragrafo dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del GDPR.

f) Gestione subappalti. Manleva.

1. Con il presente contratto, il delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento nella prestazione del Servizio, fermo l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito ai trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

2. Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di

rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

3. Il Responsabile, nei confronti del delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei sub-responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, obbligo di risarcimento e/ sanzione che possa derivare al delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e, più in generale, dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

4. Il Responsabile informa il delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento: il delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

g) Ulteriori garanzie

1. Il Responsabile del trattamento si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori,

la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto. A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio, salvo quanto previsto dall'articolo precedente.

h) Obblighi di collaborazione

1. Il Responsabile mette a disposizione del delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo, il Responsabile riconosce al delegato del Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono

custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso, il delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e delle Autorità Giudiziarie ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

2. Resta inteso che la presente nomina non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso, indennità o rimborso derivante dal medesimo.

ART. 24 SPESE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 39 L.R. 8/1984, tutte le spese di contratto sono a carico dell'Appaltatore.
2. Il contratto sarà repertoriato presso il Settore Contratti e sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Torino in caso d'uso. Sono a carico dell'Appaltatore le

imposte di bollo (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 642). Le spese di registrazione (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26/4/1986 n. 131) sono a carico della parte che ne chiede la registrazione.

3. Sono a carico dell'Appaltatore anche eventuali altri oneri, tributari e non, che per legge non devono gravare sul Committente.
4. Tutte le spese connesse alla prestazione del servizio oggetto del presente contratto sono a carico dell'Appaltatore.

ART. 25 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Le eventuali vertenze tra la Committente e l'Appaltatore che non sia possibile definire in via amministrativa, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 26 NORMATIVA DI RIFERIMENTO E RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal capitolato, dal presente contratto, dal d.lgs. 50/2016 e in virtù del richiamo operato dall'art. 30, c. 8 del medesimo decreto si applicano le disposizioni del codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMITTENTE

(Firma digitale)

L'APPALTATORE

(Firma digitale)